

D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ⁽¹⁾.

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della [L. 29 marzo 2001, n. 86](#).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Visto l'articolo 7 della [legge 29 marzo 2001, n. 86](#), che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente;

Visto l'articolo 16, comma 4, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. *Àmbito di applicazione.*

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

2. *Sistema dei parametri stipendiali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 ^(1/a).

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

^(1/a) Per la rideterminazione del valore del punto parametrico di cui al presente comma vedi gli artt. 2 e 9, [D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301](#) e

l'art. 2, [D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302](#).

3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5 ^(1/b).

2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#).

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione

dell'indennità di ausiliaria, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#), non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

(1/b) Vedi, anche, gli artt. 3 e 10, [D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301](#) e l'art. 3, [D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302](#).

4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità.

1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali.

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.

4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

6. Effetti sui trattamenti economici.

1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.

7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore ^(1/c).

^(1/c) Vedi, anche, l'art. 2, comma 7, [D.L. 10 settembre 2004, n. 238](#).

8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato.

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#), in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#), che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#).

4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#), che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo 31-*quater* del [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-*quater* del [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#).

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) ⁽²⁾;

b) ⁽³⁾;

c) ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 31-*quater*, [D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335](#).

⁽³⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 31-*quinquies*, [D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337](#).

⁽⁴⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 15-*quinquies*, [D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240](#).

9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri.

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83](#), in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83](#), che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito

con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198](#), e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) [\(5\)](#);

b) [\(6\)](#);

c) [\(7\)](#);

d) [\(8\)](#);

e) al [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83](#), è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

[\(5\)](#) Sostituisce il comma 3 dell'art. 38-ter, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198](#).

[\(6\)](#) Sostituisce il comma 3 dell'art. 30, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83](#).

[\(7\)](#) Sostituisce il comma 4 dell'art. 30, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83](#).

[\(8\)](#) Sostituisce il comma 6 dell'art. 30, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83](#).

10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67](#), in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67](#), che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31

dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) [\(9\)](#);

b) [\(10\)](#);

c) [\(11\)](#);

d) [\(12\)](#);

e) [\(13\)](#);

f) la tabella *B* allegata al [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67](#), è sostituita dalla tabella *D* allegata al presente decreto.

[\(9\)](#) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 58-*quater*, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199](#).

[\(10\)](#) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#).

[\(11\)](#) Sostituisce il comma 4 dell'art. 12, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#).

[\(12\)](#) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#).

[\(13\)](#) Sostituisce il periodo in calce alla tabella *F* allegata al [D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#), in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente

decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#), che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#).

4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#), che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-*quater* del [decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#), e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-*quater* del [decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#), e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#).

6. ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'art. 30-*quater*, [D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443](#).

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#), in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#), che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#).

4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#), che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201](#), e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201](#), e successive modificazioni, è, rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#).

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) [\(15\)](#);

b) [\(16\)](#).

7. Al comma 10 dell'articolo 30 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#), le parole: «di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.».

[\(15\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21-ter, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201](#).

[\(16\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'art. 47-ter, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201](#).

13. Disposizioni per il personale delle Forze armate.

1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196](#), e successive modificazioni.

2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196](#), e successive modificazioni, così come integrato dal [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82](#), utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) [\(17\)](#);

b) [\(18\)](#);

c) al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196](#), e successive modificazioni, è aggiunta la tabella *E* allegata al presente decreto;

d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.

(17) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6-bis, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196](#).

(18) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6-ter, [D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196](#).

14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

15. Abrogazioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:

a) gli articoli 138 e 140 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#), e successive modificazioni;

b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), e successive modificazioni;

c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337](#), e successive modificazioni;

d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240](#), e successive modificazioni;

e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del [decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#), e successive modificazioni;

f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-

quinquies e 39-bis del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196](#), e successive modificazioni;

g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198](#), e successive modificazioni;

h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), e successive modificazioni;

i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201](#), e successive modificazioni;

l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della [legge 28 marzo 1997, n. 85](#), e successive modificazioni;

m) l'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298](#);

n) gli articoli 1 e 2 della [legge 30 novembre 2000, n. 356](#);

o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53](#);

p) l'articolo 12, comma 3, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67](#);

q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76](#);

r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83](#);

s) l'articolo 30, comma 7, del [decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87](#).

16. Clausola finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33,

comma 2, terzo periodo, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del [decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 ottobre 2002, n. 246](#). In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.

Tabella 1

(Art. 2 comma 1)

**Parametri stipendiali per il personale delle forze di polizia
destinatario delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#)**

FORZE DI POLIZIA					
POLIZIA DI STATO [*]	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	CORPO FORESTALE DELLO STATO [*]	PARAMET
DIRETTIVI	UFFICIALI	UFFICIALI	DIRETTIVI	DIRETTIVI	
VICE QUESTORE AGGIUNTO	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	COMMISSARIO COORDINATORE PENITENZIARIO	COMMISSARIO SUPERIORE FORESTALE	150,00
COMMISSARIO CAPO	CAPITANO	CAPITANO	COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO	COMMISSARIO CAPO FORESTALE	144,50
COMMISSARIO	TENENTE	TENENTE	COMMISSARIO PENITENZIARIO	COMMISSARIO FORESTALE	139,00
VICE COMMISSARIO	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO	VICE COMMISSARIO FORESTALE	133,25
RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE SCELTO	139,00
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 anni nella qualifica)	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS (con 8 anni nel grado)	MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 anni nel grado)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	135,50

ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS	MARESCIALLO AIUTANTE	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE	133,00
ISPETTORE CAPO	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	ISPETTORE CAPO	128,00
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	ISPETTORE	124,00
VICE ISPETTORE	MARESCIALLO	MARESCIALLO	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	120,75
RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	
SOVRAINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni nel grado)	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni nel grado)	SOVRAINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	SOVRAINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	122,50
SOVRAINTENDENTE CAPO	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	SOVRAINTENDENTE CAPO	SOVRAINTENDENTE CAPO	120,25
SOVRAINTENDENTE	BRIGADIERE	BRIGADIERE	SOVRAINTENDENTE	SOVRAINTENDENTE	116,25
VICE SOVRAINTENDENTE	VICE BRIGADIERE	VICE BRIGADIERE	VICE SOVRAINTENDENTE	VICE SOVRAINTENDENTE	112,25
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI	RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	
ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	APPUNTATO SCELTO (con 8 anni nel grado)	APPUNTATO SCELTO (con 8 anni nel grado)	ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	113,50
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	111,50
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	ASSISTENTE	108,00
AGENTE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	FINANZIERE SCELTO	AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	104,50
AGENTE	CARABINIERE	FINANZIERE	AGENTE	AGENTE	101,25

[*] COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI

Tabella 2

(ART. 2 comma 1)

Parametri stipendiali per il personale delle forze armate destinatario delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#)

FORZE ARMATE	
---------------------	--

ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	PARAMETRI
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	CAPITANO DI FREGATA CAPITANO DI CORVETTA	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	150,00
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	144,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	139,00
SOTTOTENENTE	GUARDIA MARINA	SOTTOTENENTE	133,25
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	139,00
1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	135,50
1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	133,00
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	128,00
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE	124,00
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE	120,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	2° CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	122,50
SERGEANTE MAGGIORE CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	120,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	116,25
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	112,25
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO (con 8 anni nel grado)	1° AVIERE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	113,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	111,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE	1° AVIERE CAPO	108,00
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CLASSE	1° AVIERE SCELTO	104,50
1° CAPORAL MAGGIORE	SOTTOCAPO DI 3^ CLASSE	AVIERE CAPO	101,25

Tabella 3 (18/a)

(Art. 2, comma 4)

Forze di polizia ad ordinamento civile

Tabella degli stipendi al 1° gennaio 2005 basati sui parametri

Tabella 4 [\(18/b\)](#)

(Art. 2, comma 4)

Forze di Polizia ad ordinamento militare

Tabella degli stipendi al 1° gennaio 2005 basati sui parametri

(18/c) Per la rideterminazione degli stipendi di cui alla presente tabella vedi l'art. 2, [D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.](#)

Tabella 6

(Art. 3, comma 3)

Forze di Polizia

Tabella conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio

(Art. 3, comma 3)

Forze Armate

Tabella conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio

FORZE ARMATE					
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI			
CAPITANO DI FREGATA CAPITANO DI CORVETTA	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IX	6.641,40	150,00
TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	CAPITANO	VIII	6.545,28	144,50
SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	TENENTE	VIII	6.545,28	139,00
GUARDIA MARINA	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VII BIS	6.495,48	133,25
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI			
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	VII BIS	6.495,48	139,00
1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	VII BIS	6.495,48	135,50
1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	VII BIS	6.495,48	133,00
CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO 1^ CLASSE	VII	6.445,80	128,00
CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO 2^ CLASSE	VI BIS	6.408,48	124,00
CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO	MARESCIALLO 3^ CLASSE	VI	6.371,04	120,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI			
2° CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	VI BIS	6.408,48	122,50
2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	VI BIS	6.408,48	120,25
2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	VI	6.371,04	116,25
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	VI	6.371,04	112,25
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE			

SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO (con 8 anni nel grado)	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	1° AVIERE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	V	6.317,88	113,50
SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	V	6.317,88	111,50
SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE	CAPORAL MAGGIORE CAPO	1° AVIERE CAPO	V	6.317,88	108,00
SOTTOCAPO DI 2^ CLASSE	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	1° AVIERE SCELTO	V	6.317,88	104,50
SOTTOCAPO DI 3^ CLASSE	1° CAPORAL MAGGIORE	AVIERE CAPO	V	6.317,88	101,25

Tabella A1

Anticipazioni anno 2003

Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
-------------------------------------	--	----------------------------------

DIRETTIVI

VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	500,18
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	791,59
COMMISSARIO	COMMISSARIO	596,64
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	586,44

RUOLO ISPETTORI

ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	386,60
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		299,42
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 anni nella qualifica)	414,07

ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		601,53
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS	572,02
ISPETTORE CAPO CON MENO 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	604,10
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	459,62
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		559,45
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	472,35
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		572,18
RUOLO SOVRINTENDENTI		
SOVRINT. CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		383,11
SOVRINT. CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	483,43
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		472,96
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	443,54
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	406,22
VICE SOVRINTENDENTE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	195,20
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		269,08
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI		
ASSISTENTE CAPO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	273,91
ASSISTENTE CAPO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	243,41
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		339,26
ASSISTENTE	ASSISTENTE	222,27
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	105,27

[*] SONO RICOMPRESSE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Tabella A2

Anticipazioni anno 2003

Personale delle forze di polizia ad ordinamento militare

(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	500,18
CAPITANO	CAPITANO	791,59
TENENTE	TENENTE	596,64
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	586,44
RUOLO ISPETTORI		
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS «LUOGOTENENTE»/MARESCIALLO AIUTANTE «LUOGOTENENTE»	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"/MARE- SCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	386,60
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)	299,42
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		414,07
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		601,53
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE	572,02
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	604,10
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	459,62
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		559,45
MARESCIALLO CON PIÙ 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	472,35
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		572,18
RUOLO SOVRINTENDENTI		

BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		383,11
BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	483,43
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		472,96
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	443,54
BRIGADIERE	BRIGADIERE	406,22
VICE BRIGADIERE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE	195,20
VICE BRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		269,08
RUOLO APPUNTATI, CARABINIERI E FINANZIERI		
APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	273,91
APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	243,41
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		339,26
APPUNTATO	APPUNTATO	222,27
CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	105,27

Tabella A3

Anticipazioni anno 2003

Personale delle Forze Armate

(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	500,18
CAPITANO	CAPITANO	791,59
TENENTE	TENENTE	596,64

SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	586,44
	RUOLO MARESCIALLI	
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	386,60
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		299,42
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	414,07
1° MARESCIALLO CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		601,53
1° MARESCIALLO CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO	572,02
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	604,10
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ DI 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	459,62
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO DI 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		559,45
MARESCIALLO CON PIÙ DI 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	472,35
MARESCIALLO CON MENO DI 1 ANNO NEL GRADO		572,18
	RUOLO SERGENTI	
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ DI 30 ANNI DI SERV. E PIÙ DI 4 ANNI NEL GRADO		383,11
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ DI 30 ANNI DI SERV. E MENO DI 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	483,43
SERG. MAGG.CAPO CON MENO DI 30 ANNI DI SERV. E PIÙ DI 4 ANNI NEL GRADO		472,96
SERG. MAGG.CAPO CON MENO DI 30 ANNI DI SERV. E MENO DI 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	443,54
SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	406,22
SERGEANTE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGEANTE	195,20
SERGEANTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		269,08
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	273,91
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	243,41
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SCELTO	339,26
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	222,27
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	105,27

Tabella B1

Anticipazioni anno 2004

Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

(Art. 5 comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
DIRETTIVI		
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	730,74
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	1.156,47
COMMISSARIO	COMMISSARIO	871,66
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	856,75

RUOLO ISPETTORI

ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	564,80
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 a. nella qualifica)	437,44
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		604,94
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		878,81
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		ISPETTORE SUPERIORE S.UPS
ISPETTORE CAPO CON MENO 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	882,55
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	671,47
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		817,33
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	690,07
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		835,93
RUOLO SOVRINTENDENTI		

SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		559,69
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	706,26
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		690,97
SOVRINT. CAPO CON MENO DI 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	647,98
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	593,46
VICE SOVRINTENDENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	285,18
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		393,10
	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	400,17
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	355,62
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		495,64
ASSISTENTE	ASSISTENTE	324,72
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	153,80

[*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Tabella B2

AnticipazioniI anno 2004

Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare

(Art. 5 comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO	

	MAGGIORE	730,74
CAPITANO	CAPITANO	1.156,47
TENENTE	TENENTE	871,66
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	856,75

RUOLO ISPETTORI

MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"/MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"/MARE- SCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	564,80
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)	437,44
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		604,94
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		878,81
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE	835,69
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	882,55
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	671,47
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		817,33
MARESCIALLO CON PIÙ 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	690,07
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		835,93

RUOLO SOVRINTENDENTI

BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	559,69
BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		706,26
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		690,97
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	647,98
BRIGADIERE	BRIGADIERE	593,46
VICE BRIGADIERE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE	285,18
VICE BRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		393,10

RUOLO APPUNTATI, CARABINIERI E FINANZIERI

APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	400,17
APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	355,62
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		495,64
APPUNTATO	APPUNTATO	324,72
CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	153,80

Tabella B3

Anticipazioni anno 2004

Personale delle Forze Armate

(Art. 5 comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	730,74
CAPITANO	CAPITANO	1.156,47
TENENTE	TENENTE	871,66
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	856,75
RUOLO MARESCIALLI		
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	564,80
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		437,44
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	604,94
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		878,81
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO	835,69
MARESCIALLO CAPO CON MENO 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	882,55
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL		

GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	671,47
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		
GRADO		817,43
MARESCIALLO CON PIÙ 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	690,07
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		835,93
	RUOLO SERGENTI	
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		559,69
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	706,26
SERG. MAGG.CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		690,97
SERG. MAGG.CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	647,98
SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	593,46
SERGEANTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGEANTE	285,18
SERGEANTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		393,10
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	400,17
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	355,62
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SCELTO	495,64
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	324,72
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	153,80

Tabella C ⁽¹⁹⁾

⁽¹⁹⁾ Il testo è stato inserito come tabella C3 nel [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83](#), ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del presente decreto.

Tabella D ⁽²⁰⁾

(20) Sostituisce la tabella B allegata al [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#), ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del presente decreto.

Tabella E

[Art. 13, comma 3, lettera c)]

TABELLA «B4» (art. 6-ter, comma 1, [decreto legislativo n. 196/1995](#))

ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO	ANZIANITA' MINIMA PER L'INSERIMENTO NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI LUOGOTENENTE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL D.LGS. N. 196/1995
Dal 15.04.2001 al 31.12.2002	8 ANNI
Dal 01.01.2003 al 31.12.2003	9 ANNI
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004	10 ANNI
Dal 01.01.2005 al 31.12.2005	11 ANNI
Dal 01.01.2006 al 31.12.2006	12 ANNI
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007	13 ANNI
